

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta dell'11 marzo 1964 - ore 17

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno 11 marzo in Roma, Piazza dell'Indipendenza n.6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On.Prof.Antonio

SEGNI -Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

Avv. Ercole

ROCCHETTI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott.Silvio

TAVOLARO

Dott.Erigo

FOGGI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott.Giuseppe

LATTANZI

Dott.Giovanni

COLLI

Dott.Paolo

ICARDI

Dott.Goffredo

ROSSI

Dott.Angelo Michele

JANNUZZI

Dott.Francesco

TROTTA

Dott.Benzo

ALESSANDRI

Dott.Giov.Battista

CEPPALUNI

Dott.Giuseppe

IOJACONO

Dott.Antonio

DE FALCO

Dott.Angelo

QUILIGOTTI

Dott.Mario

MANCINI

Dott.Lorenzo

SCAPINELLI

Dott.Adalberto

MARGADONNA

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv. Mario

RICCIO

Avv. Adolfo

SALMINCI

Prof.Avv.Gaetano

ZINGALI

Avv. Federico

COMANDINI

Prof.Guglielmo

NOCERA

Avv. Bartolo

GIANTURCO

SECRETARI

Dott.Mario

JANIRI

Dott.Gennaro

de ROBERTO

Dott.Luigi

FRANZE'

Dott.Francesco

CUSANI

Il PRESIDENTE informa i componenti del collegio avuto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Giustizia e il Vice Presidente del Consiglio Superiore.

L'avv. ROCCHETTI, su invito del Presidente, dà lettura della nota 10 marzo 1964 del Ministro di Grazia e Giustizia relativa alla pubblicazione delle vacanze.

Il dott. DE FALCO chiede che la mozione firmata da lui e da altri componenti sia posta all'ordine del giorno di una prossima seduta al fine di raggiungere un accordo con il Ministro della Giustizia.

Il dott. MARGADONNA ritiene che il Consiglio debba chiedere direttamente ai Capi delle Corti notizie sulla situazione effettiva delle vacanze e non rivolgersi unicamente al Ministero, come questi ha precisato nella sua nota.

Il dott. MANCINI è dello stesso avviso.

Il dott. SCAPINELLI fa presente che la 3<sup>a</sup> Commissione si è già proposto il problema di coprire solo le sedi ove il numero dei procedimenti pendenti richiede l'assegnazione di altro magistrato.

Il dott. CEPPALUNI manifesta l'opportunità che la discussione si svolga in una apposita seduta.

Il dott. MARGADONNA chiede che venga posta all'ordine del giorno anche la sua mozione in materia di conferimento di uffici direttivi.

L'avv. RICCIO osserva che occorre anche precisare se il Consiglio possa coprire un posto senza pubblicazione, per esigenze di servizio.

Il prof. NOCERA rileva che lo stesso organo, che ha il potere di coprire la vacanza, deve avere l'iniziativa della pubblicazione.

Il PRESIDENTE assicura che l'argomento sarà messo all'ordine del giorno in una prossima seduta.

Dispone quindi che si inizi la discussione sul ricorso per revisione dello scrutinio speciale per le promozioni a magistrato di Corte di Cassazione proposto dal dott. Pasquale Lauro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, avverso la deliberazione della Commissione di scrutinio con la quale non gli è stata attribuita la qualifica di merito distinto.

Preliminarmente il Segretario, dott. FRANZE', dà lettura della relazione predisposta dalla Prima Commissione Referente che si alliga al presente verbale sotto la voce "Allegato A..".

Il dott. MARGADONNA si dichiara favorevole all'accoglimento del ricorso, affermando che anche in sede di scrutinio speciale si deve procedere ad una valutazione complessiva dell'attività del magistrato. Nella specie i più accentuati segni di distinzione emergono dalle stesse conclusioni formulate sia dalla Commissione di scrutinio, sia dalla 1<sup>a</sup> Commissione Referente.

Il dott. CEPPALUNI, premesso ch'egli non ritiene adeguata alla materia la deliberazione del Consiglio sui criteri di massima da seguire nello scrutinio speciale; afferma che, tuttavia, proprio in questo caso si rilevano i più accentuati segni di distinzione. I precedenti di carriera e la laboriosità del dott. Lauro sono superiori alla norma e notevole è la sua preparazione giuridica. I magistrati del P.M. hanno compiti assai difficili nell'espletamento delle loro funzioni e ristretta scelta quanto ai lavori giudiziari.

Non si può fare appunto al dott. Lauro per non avere scelto lavori con questioni di gran rilievo, pur essendo a capo di un importante Ufficio, perchè spesso i Capi degli uffici più importanti non hanno il tempo di redigere lavori scritti. Del resto il lavoro giudiziario non deve essere un mezzo per la carriera del magistrato.

E' vero che uno dei lavori presentati dal dott. Lauro, in materia di rissa, potrebbe costituire elemento negativo di giudizio,

ma ciò non può essere sufficiente ad incidere su una valutazione che nello spirito della legge deve ricercarsi dal complesso delle varie componenti.

Non si può poi negare rilevanza al rapporto dei dirigenti degli uffici, nella specie oltremode positive, anche se in genere sarebbe opportuno richiamare i dirigenti ad una maggiore esattezza e precisione nella redazione di codesti "rapporti".

In definitiva, il dott. CEPPALONI, si dichiara per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. SALMINCI sostiene che un magistrato non vale soltanto per quello che scrive e che comunque i lavori del dott. Lauro sono correttamente redatti. Si dichiara favorevole all'accoglimento del ricorso.

Il Vice Presidente ROCCHETTI dichiara ch'egli da un punto di vista umano sarebbe ben lieto se il Consiglio potesse esprimere un voto favorevole, ma vi è un problema di principio da considerare: quello relativo ai requisiti che si richiedono ai magistrati nello scrutinio speciale. I criteri fissati dalla legge n.1 del 1963 per questo tipo di scrutinio (art.3) non sono molto diversi, ma si differenziano da quelli stabiliti per gli scrutini ordinari e i più marcati segni di distinzione meglio si possono cogliere attraverso la valutazione non soggettiva, ma oggettiva offerta dall'esame dei lavori giudiziari nei quali la capacità del magistrato si rivela con manifestazione più diretta e disancorata dallo stesso giudizio dei Capi degli uffici. Anche chi ha molto lavorato, come il dott. Lauro, può dimostrare la sua capacità obbiettivamente nei lavori scritti che presenta.

L'avv. ROCCHETTI conclude affermando che il giudizio della Commissione referente espresso sul dott. Lauro è appagante sul piano della legittimità e dichiara di votare in conformità della proposta della Commissione.

Il dott. TROTTA tiene a precisare che non è il caso di rinne-

vare la discussione sulle differenze di criteri per lo scrutinio speciale.

A suo avviso il dott. Lauro merita la promozione, ma non con lo scrutinio speciale. La legge prevede, nel sistema, tre tipi di qualifiche, tutte positive: quella di "merito", di "merito distinto", e di "merito speciale". Bisogna tener conto di ciò nelle valutazioni concrete.

I lavori del dott. Lauro mancano di approfondimento dell'indagine giuridica. Ad esempio: su motivi d'appello di una sentenza d'Assise, di assoluzione, egli si limita ad una semplice ricostruzione dei fatti.

D'altra parte non v'è controposizione, tra gravosità dell'ufficio e possibilità di scrivere buoni lavori.

Il dott. ALESSANDRI vorrebbe avere maggiori ragguagli sui lavori giudiziari, non rilevando sufficienti elementi dalla relazione della Commissione.

Il dott. JANNUZZI chiarisce la sostanza della relazione e precisa che il dott. LAURO è distinto perchè lavora, ma lavora solo in estensione.

Il Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione, COLLI, concorda con quanti hanno sostenuto la validità della proposta. Chiarisce che finora la Commissione ha ritenuto, nel rilevare note di mancata distinzione, di esprimersi nelle relazioni, lasciati in disparte la caccia agli errori e i rilievi critici, con frasi soppesate che non facessero delle relazioni stesse una requisitoria. Si domanda se è opportuno dire di più e chiede che il Consiglio dia una guida alla Commissione stessa in proposito. Sarebbe dell'avviso di continuare così. Quanto al dott. Lauro nella maggioranza dei suoi lavori egli non ha scritto nulla di rilevante; si tratta di questioni di "buon senso".

In un lavoro ha ricalcato le conclusioni di una sentenza delle Sezioni Unite.

In un altro, in materia di rissa, è pervenuto a conclusioni contrastanti con le premesse.

Non si può fare beneficenza nelle promozioni, specie per i magistrati che devono affrontare i compiti enormi della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità è un giudizio "diverso", non superiore a quello di merito, può anzi creare una "deformazione professionale", ma richiede grandi e particolari attitudini che, "de iure condende", sarebbe opportuno separare nelle possibilità di progressione nella carriera. Vero è che il magistrato che non supera lo scrutinio speciale può poi andare in Cassazione ugualmente con lo scrutinio ordinario, ma tale inconveniente non è superabile.

Il dott. SCAPINELLI fa presente che con criteri troppo restrittivi molti laboriosi magistrati ad un certo punto si vedrebbero la strada sbarrata. Esiste il problema, legislativo, dell'uomo adatto al posto adatto, ma senza menomazioni; funzioni tutte sullo stesso piano, sia pure con presupposti di capacità diverse.

Il dott. CEPALUNI precisa che i più accentuati segni di distinzione non possono emergere solo dai lavori.

L'on. COMANDINI precisa che come relatore del ricorso Laure ha accettato la decisione della maggioranza, in Commissione. E' però convinto che il dott. Laure abbia titolo per aspirare alla qualifica di merito distinto, ancorchè speciale. Non ritiene che si richieda il "colpo d'ala" per la Cassazione, ma piuttosto, serietà e probità professionale. Dissente da quanto precisate dal dott. COLLI.

Nei lavori del dott. Laure si rileva chiarezza e forma cristallina e sobria che vanno tenute in considerazione. Il lavoro in materia di rissa è, a suo avviso, corretto. Dichiaro di votare contro la proposta della Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta della 1<sup>a</sup> Commissione formulata per il rigetto del

ricorso del dott. Lauro e la conseguente non attribuzione della qualifica di merito distinto nelle scrutinio speciale.

La proposta è approvata con 15 voti.

Viene successivamente posta in votazione la proposta della 1<sup>a</sup> Commissione Referente concernente il rigetto del ricorso del dott. Renato SCHINZARI, Presidente di Sezione del Tribunale di Lecce, avverse la deliberazione, in data 14.12.1963, della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di Cassazione con la quale questi non è stato ammesso alle scrutinio speciale. Sulla base della relazione predisposta dalla Commissione Referente (che si alliga al presente verbale sotto la voce "Allegato B."). Il Consiglio, a maggioranza, approva la proposta e quindi delibera il rigetto del ricorso del dott. SCHINZARI.

Il Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione Referente, COLLI, riferisce in ordine alle altre pratiche di competenza della Commissione indicate all'ordine del giorno e prese in esame dalla Commissione stessa nelle sedute del 24-29 febbraio e 10 marzo 1964, come risulta dal rispettivo verbale.

Il Consiglio, preso atto dei motivi esposti, accogliendo le proposte della Commissione delibera:

1.- il rigetto della richiesta di istituzione di una seconda Corte d'Assise presso il Tribunale di Cagliari ovvero di una Corte di Assise presso il Tribunale di Oristano, di cui alla nota del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari in data 6.2.1964 n.343;

2.- l'accoglimento della istanza del dott. Vito GIANTURCO, magistrato d'Appello applicato alla Corte di Cassazione con la quale egli chiede di prendere visione degli atti relativi al concorso per esami a 7 posti di magistrato di Cassazione, indetto con D.M. 15.1.1963, al quale egli ha partecipato con la seguente aggiunta (disposta dal Presidente ai sensi dell'art.17 del Regolamento) "limitatamente ai verbali delle operazioni d'esame e con

esclusione dei lavori degli altri candidati..

Si dà atto dell'astensione preliminarmente dichiarata, dall'avv. GIANTURCO, componente del Consiglio;

3.- che si risponda in senso affermativo, facendo diramare opportune istruzioni, con "circolare.., ai Capi degli Uffici, al quesito proposto dai Presidenti delle Corti di Appello di Torino (nota in data 17.2.1964) e di Perugia (nota in data 22.2.1964) riguardante le possibilità per gli interessati di fare richiamo a tutti o parte dei lavori giudiziari indicati ai fini degli scrutini speciale ed ordinario indetti nel 1963;

4.- di trasmettere al Ministero di Grazia e Giustizia, prospettando le necessità urgenti di un provvedimento, la lettera del Presidente della Corte di Bologna, in data 3.3.1964, con la quale si fa presente l'impossibilità di provvedere, da parte del personale di dattilografia addetto a quell'Ufficio, alla copiatura dei numerosi lavori giudiziari indicati dai partecipanti agli scrutini indetti con D.M. 15.1.1964 entro il breve termine a disposizione.

Il prof. ZINGALI, quale Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione, riferisce in ordine alle pratiche di competenza della Commissione indicate all'ordine del giorno e prese in esame dalla Commissione stessa nella seduta del 27 febbraio 1964, come risulta dal rispettivo verbale.

Il Consiglio, preso atto dei motivi esposti, accogliendo le proposte della Commissione delibera ad unanimità:

1.- la concessione di un mese di congedo straordinario per motivi di salute, a decorrere dal 13 febbraio 1964, a sua domanda, al dott. Ettore ARTESI, magistrato d'Appello con funzioni di Consigliere Pretore a Catania;

2.- il collocamento in aspettativa per infermità, per mesi due, a decorrere dal 15 gennaio 1964, a sua domanda, del dott. Mario DE VIVO, magistrato di Corte di Appello con funzioni di Consigliere della Corte di Appello di Trieste (richiesta n.1456/11 in data 24-2-

1964);

3.- la promozione per scrutinio a magistrato di Corte di Appello, a decorrere dal 31 dicembre 1963, dei sottoindicati magistrati di tribunale e la destinazione dei medesimi alla sede a fianco di ciascuno indicata:

PER MERITO DISTINTO

1.- GIUGLIANO Giuseppe, giudice del Tribunale di Napoli, alla Pretura di Matera con funzioni di Consigliere Pretore (riferim. a richiesta n.3602 del 4 novembre 1963);

PER MERITO

1.-RAMONTE Teodoro, pretore del mandamento di Roma, alla Corte d'Appello di Lecce con funzioni di Consigliere (riferim. a richiesta n.3457 del 14 settembre 1963);

2.- FIORITO Salvatore, giudice del Tribunale di Catania, alla Pretura di Ragusa, con funzioni di Consigliere Pretore (riferim. a richiesta n.3668 del 15 novembre 1963);

3.- NORI Aldo, giudice del Tribunale di Viterbo, alla Corte d'Appello di Catanzaro con funzioni di Consigliere (riferim. a richiesta n.3440 del 14 settembre 1963);

4.- VINCI Luigi, giudice del Tribunale di Catania, alla Pretura di Agrigento con funzioni di Consigliere Pretore (riferim. a richiesta n.2443 del 16 luglio 1962);

5.- IAFUSCO Pietro, pretore del mandamento di Sera, alla Pretura di Cesenza con funzioni di Consigliere Pretore (riferim. a richiesta n.3605 del 4 novembre 1963).

La seduta è tolta alle ore 20.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico

./.

**originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore  
della Magistratura.**

**IL PRESIDENTE**

**I SECRETARI**